



COMUNE DI FURTEI

Provincia del Sud Sardegna

Via Circonvallazione n. 29

Ordinanza n. 03 Del 15.03.2018	Prot. N. 2158 del 15.03.2018	OGGETTO: SMALTIMENTO ANIMALI MORTI MEDIANTE SOTTERRAMENTO IN LOCO AZ IENDA ZOOTECNICA IT004VS012
-----------------------------------	---------------------------------	---

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Sanità Animale – ASL 6 – Sanluri, acquisita con prot. n. 2141 del 15.03.2018, con la quale viene segnalata la presenza di n. 01 capi animale morto della specie bovino identificato dalla targa auricolare IT092990004884, in località Cuccuru de Forru raccolta acque Ente ENAS, in agro di Furtei, di proprietà della signora LECCA VITALIA CF LCCVTL63L71E252B - Codice azienda IT004VS012 sita il Località S'Amigu Furoni in Agro di Furtei;

Ritenuto necessario emanare la presente ordinanza per autorizzare lo smaltimento degli animali morti mediante interrimento in loco, considerato che l'azienda suddetta si trova in un luogo isolato fuori dal centro abitato, e che gli impianti di smaltimento risultano troppo distanti e dunque troppo onerosi per il trasporto degli animali rispetto alla eliminazione in loco;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320 del 08.02.1954 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 10/2006 concernente il riordino del S.S. della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n.17 del 27.07.2016: “ Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del S.S. regionale. Modifiche alla L.R. 28.07.2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del S.S. della Sardegna). Abrogazione della L.R. 26.01.1995 n. 5 e della L.R. 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);

Visto il Regolamento C.E. n. 1069/2009 art. 19 e il Regolamento UE 142/2011 in particolare l'allegato I, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;

Vista la L.R. n. 34 del 22.12.2014 (disposizioni urgenti per l'radicazione della peste suina africana) con la quale all'art. 2 si rappresenta la necessità che il “Responsabile dell'Unità di progetto” promuova le azioni intese a dotare la regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;

Accertata l'assenza nel territorio di competenza della ASSLLdi Sanluri di impianti autorizzati allo smaltimento di animali morti;

Considerate le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti risultano troppo distanti e dunque troppo onerosi per il trasporto degli animali rispetto alla eliminazione in loco;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica e la conseguente urgente necessità dell'emanazione di un provvedimento per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente derivanti dalla presenza di animali morti (danno imminente);

Visto □ art. 50 D. Lgs. 267/2000



Ritenuto necessario procedere all'emanazione dell'ordinanza di infossamento in loco, da eseguirsi a cura dei titolari dell'azienda sopra indicati (Codice Azienda IT004VS012);

ORDINA

Alla signora LECCA VITALIA CF LCCVTL63L71E252B - Codice azienda IT004VS012 di provvedere allo smaltimento degli animali morti di cui in premessa mediante **immediato sotterramento in loco** in sito idoneo, preferibilmente all'interno del perimetro dell'Azienda zootecnica IT004VS012, in Agro di Furtei, **a proprie spese e responsabilità;**

Il sotterramento deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni

- ✓ Gli animali devono essere sotterrati in un sito ritenuto idoneo al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (acqua, aria, terreno, vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore e dell'odore;
- L'area prescelta deve essere delimitata o contrassegnata per consentire all'autorità competente ad effettuare i controlli ufficiali;
- Adozione di opportune misure di biosicurezza per impedire che gli animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse per impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente;
- Adozione di opportune misure di biosicurezza per impedire che animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse e per impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente;
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (se possibile ad almeno 70 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche;
- La fossa deve inoltre essere sufficientemente profonda in maniera da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra di altezza minima di 2 metri; la superficie del fondo della fossa deve essere di almeno 0,5+0,7 mq per quintale di animale da sotterrare-
- Il fondo della fossa, le pareti e le carcasse degli animali deceduti andranno cosparsi di calce viva o altro disinfettante (es. ipoclorito di sodio);
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibili fuoriuscite di materiale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza della presente ordinanza, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà perseguita in conformità alla normativa vigente.

In caso di mancato rispetto della presente ordinanza, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 .11.1971 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n1034).



Il Sindaco

CAU DOTT. NICOLA

Copia della presente viene notificata:

1. LECCA VITALIA CF LCCVTL63L71E252B - Codice azienda IT004VS012;
2. Asl n. 06 Sanluri – Serv. Veterinario ;
3. Carabinieri Furtei;
4. Albo Pretorio